



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Prot. n. 3128 / 2018

AVVISO

Vista l'Ordinanza n.51 del 28.03.2018 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016, pubblicata sul sito del Commissario in data 30.03.2018 e quindi entrata in vigore il 31.03.2018.

Visti in particolare gli art. 2 e 3 della predetta Ordinanza

Dato atto che l'Ordinanza predetta cita testualmente:

- Art.2 comma 1:** *"In caso di EDIFICI ISOLATI si considera prevalente, il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 che abbia comportato la modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità già attribuito con scheda AeDES a seguito del sisma 2009, ovvero l'attribuzione di un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti al sisma del 2009";*
- **Art.2 comma 6:** *"In caso di EDIFICI ISOLATI e AGGREGATI COMPOSTI almeno da un edificio od un'unità strutturale con esito AeDES "E", accertato a seguito degli eventi sismici del 2009, il danno determinato da detti eventi si considera in ogni caso prevalente rispetto all'eventuale danno ulteriore cagionato dagli eventi sismici del 2016";*
 - **Art.2 comma 7:** *"Per gli AGGREGATI RICOMPRESI NEL PERIMETRO DI PIANI DI RICOSTRUZIONE GIÀ ADOTTATI, ai sensi, dell 'art.14, comma 5-bis, del Decreto Legge n.39/2009, alla data del 24 Agosto 2016, il danno ulteriore determinato dagli eventi sismici del 2016 è di regola indennizzato con le modalità e le procedure di cui al medesimo Decreto Legge n.39/2009. ";*
 - **Art.2 comma 8:** *"Per gli AGGREGATI PER I QUALI NON FOSSE STATO ACCERTATO ALCUN ESITO AEDES per effetto del sisma del 2009, e che risultino comunque danneggiati per effetto degli eventi sismici del 2016, il contributo è integralmente accertato e erogato secondo le modalità e le procedure di cui al Decreto Legge n. 189/2016 e alle Ordinanze del Commissario Straordinario in materia di Ricostruzione privata".*

SI AVVISANO

I soggetti legittimati e nella fattispecie:

quelli di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.2 che cita testualmente: *"ove non sussista la condizione di cui alla lettera a), la modifica in senso peggiorativo dell'esito AeDES accertato a seguito del sisma 2009 ovvero l'attribuzione di un esito di inagibilità, nei termini di cui al precedente comma 1, per un numero di edifici o unità strutturali che copra una superficie lorda pari o superiore al 50% della superficie lorda dell'intero aggregato";*

- e quelli di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art.2 che cita testualmente: "*Tuttavia, gli interessati possono chiedere l'accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici del 2016 con i criteri di cui al precedente comma 2, con istanza depositata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell' art. 3*".

CHE POSSONO

Entro e non oltre il 9 GIUGNO 2018, ai sensi di quanto previsto all'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza, chiedere al Comune di Montereale, **l'Accertamento di prevalenza del danno**, mediante presentazione al protocollo di apposita Istanza conforme al modello di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 51/2018, corredata dalla documentazione minima di cui all'Allegato 2 della medesima Ordinanza.

Qualora, nei casi di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art.2 dell'Ordinanza, pervenga da parte del Presidente di Consorzio, al Comune di Montereale un'istanza di rinuncia all'ACCERTAMENTO DI PREVALENZA DEL DANNO, tale rinuncia verrà inoltrata all'UTR2 di Barete ai fini dell'immediata ripresa dell'istruttoria.

Il Sindaco
Massimiliano Giorgi
(F.to)